

Esente da bollo ex art. 27 bis Tab. All. B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642

e sue modificazioni e integrazioni

Rep. N. 23931

Racc. N. 15105

"Moving School 21 (Scuola in Movimento dopo Agenda 21 locale) ONLUS"

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Repubblica Italiana

Il cinque dicembre duemilaventidue, a ore diciannove e minuti trenta

(05/12/2022, a ore 19,30)

in Oderzo, nell'ufficio sito in Via Umberto I n. 7/1, a richiesta della parte interessata,

innanzi a me Stefano Manzan, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Treviso, con sede in Motta di Livenza, si costituisce:

Mulato Raffaella, nata a Treviso (TV) il 14 febbraio 1957, domiciliata per la carica presso l'Associazione di cui in appresso, cittadina italiana,

Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata

"Moving School 21 (Scuola in Movimento dopo Agenda 21 locale) ONLUS",

con sede in Treviso (TV), Viale della Repubblica n. 154, presso la CNA

Formazione - Meta Distretto Veneto della Bioedilizia, numero di codice fiscale:

94125500267, iscritta all'Anagrafe delle Onlus,

di seguito denominata anche, per brevità, "Associazione",

comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea straordinaria dei soci della detta Associazione.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio dò atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 17, comma 6, dello Statuto vigente - approvato con

Registrato a Treviso

Il 7 dicembre 2022

al n. 40051/1T

con € /

di cui

Reg. € /

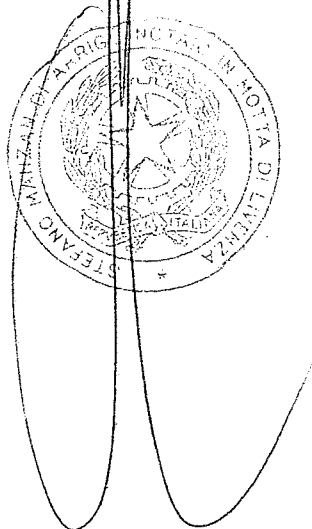
Trascr. € /

oltre € /

per imposta di bollo



f. 10



deliberazione dell'Assemblea straordinaria dell'Associazione in data 8 (otto) luglio 2022 (duemilaventidue), di cui al verbale in pari data n. 23406 di mio rep., registrato a Treviso il 14 luglio 2022 al n. 23927 Serie 1T - la comparente Signora Mulato Raffaella, la quale constata:

= che l'Assemblea, in seduta straordinaria, è stata formalmente convocata, in prima convocazione, in questo luogo e per questo giorno a ore 19,15 (diciannove e minuti quindici), come da lettera datata 25 (venticinque) novembre 2022 (duemilaventidue) - Protocollo n. 18/2022, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Modifica dello Statuto come da richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 106/2020;

= che sono ora presenti, in proprio o per delega, conservata agli atti dell'Associazione, i soci i cui nominativi sono contraddistinti rispettivamente con il simbolo "P" e con il simbolo "D" nel documento che, firmato dalla comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", dispensandomi la comparente medesima dal dargliene lettura, per cui sono presenti, compresa se medesima, n. 16 (sedici) soci dei n. 18 (diciotto) soci aventi diritto di voto, dei quali, in qualità di Presidente dell'Assemblea, precisa di aver accertato identità e legittimazione all'intervento all'Assemblea medesima;

= che, del Consiglio Direttivo, sono presenti: se medesima, Presidente, e i Signori Riegger Stephan e Marmarola Groppo Franco, Consiglieri;

= che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento posto all'Ordine del giorno;

e dichiara, pertanto, l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e dell'art. 17, comma 4, dello Statuto sociale di cui sopra è detto ed atta a deliberare sul

sopra riportato Ordine del giorno.

Il Presidente prende la parola, dando lettura agli intervenuti della comunicazione pervenuta all'Associazione da parte della Regione del Veneto, con la quale si chiede, ai fini dell'iscrizione al RUNTS, una modifica statutaria per consentire agli associati minorenni l'elettorato attivo anche nella elezione delle cariche sociali, e ritenendo la questione non discutibile, invita l'Assemblea a deliberare in merito.

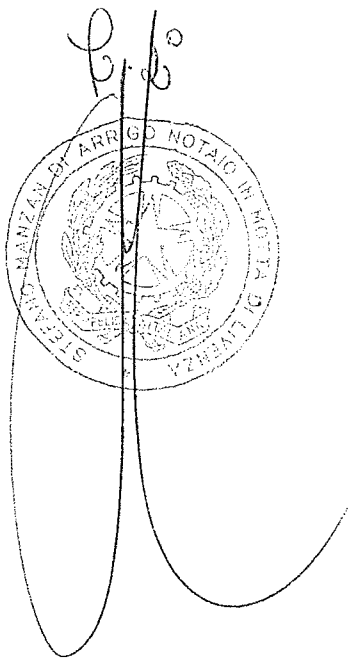
Quindi, verificato e dato atto che la composizione dell'Assemblea non è mutata dalla sua costituzione, l'Assemblea della "Moving School 21 (Scuola in Movimento dopo Agenda 21 locale) ONLUS", con sede in Treviso,

d e l i b e r a

di approvare la richiesta di riformulazione dell'art. 12 dello Statuto dell'Associazione, approvato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dell'Associazione medesima in data 8 (otto) luglio 2022 (duemilaventidue), di cui al verbale in pari data n. 23406 di mio rep., registrato a Treviso il 14 luglio 2022 al n. 23927 Serie 1T, adeguandolo a quanto evidenziato nella comunicazione della Giunta Regionale della Veneto - Area Sanità e Sociale - Direzione Servizi Sociali in data 17 (diciassette) novembre 2022 (duemilaventidue) - Protocollo N. 532733, sostituendo il testo attuale dell'art. 12 predetto, con il seguente:

"Articolo 12 – Diritti e doveri degli associati

1. Tutti i soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali (elettorato attivo) e, se maggiori di età, di essere eletti negli stessi (elettorato passivo).
2. Tutti i soci hanno diritto di voto e di partecipare alle Assemblee.
3. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.
4. In caso di esclusione o di interruzione, a qualsiasi titolo, del rapporto associativo,



non sono previsti diritti di pretesa di restituzione di quote del patrimonio sociale o di quote versate a qualunque titolo.

5. I soci svolgono la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali. Il comportamento del socio all'interno e all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà, attuato con correttezza e onestà, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate attraverso i regolamenti."

Il Presidente:

a) dà atto che il testo di deliberazione surriportato viene approvato all'unanimità dei presenti;

b) mi consegna il testo completo dello Statuto, tenuto conto di quanto come sopra deliberato dall'Assemblea, che, steso su 8 (otto) fogli per 30 (trenta) facciate - firmato dalla comparente e da me Notaio - allego al verbale della presente deliberazione sotto la lettera "B", dispensandomi la comparente medesima dal dargliene lettura.

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, staranno a carico dell'Associazione; atto esente da imposte indirette ex art. 82 D.Lgs. n. 117/2017.

Il Presidente, quindi, dichiara sciolta la seduta, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola.

Del che io Notaio ho redatto il presente verbale, che, scritto in parte da me e in parte da persone di mia fiducia su due fogli per cinque facciate, ho letto, presente l'Assemblea, alla comparente, che lo approva e lo firma a' sensi di legge, con me Notaio, a ore venti e minuti dieci.

F.to Raffaella Mulato

F.to Stefano Manzan (L.S.)

Allegato A al D.D. n. 15105 del 15.10.2015

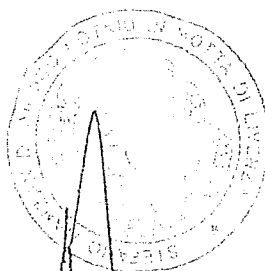
Nome e Cognome	Qualifica	Data di nascita	Residenza	Data di ammissione	Regolarità nella quota
Stephan Riegger	Docente Humboldt Università, membro Consiglio direttivo	23.05.1948	Berlino	2009	SI
Raffaella Mulato	Docente, urbanista, presidente associazione	14.02.1957	Treviso	2009	SI
Nerina Romano	Esperta biodanza, vicepresidente	06.09.1963	Treviso	2009	SI
Franco Marmarola Groppo	Consulente trib./fisc., membro Consiglio direttivo	03.03.1954	Oderzo (TV)	2009	SI
Lora Zanarini	Docente, membro Consiglio direttivo	21.10.1946	Treviso (TV)	2009	SI
Paolo Giordano	Bioarchitetto, esperto partecipazione	06.05.1963	Villorba (TV)	2010	SI (NEFONTO)
Silvia Vedovelli	Architetto	27.04.1978	Treviso	2010	SI
Martina Poiana	Architetto, grafica design	21.05.1974	Londra	2012	SI
Margherita Garzva	Pedagogista	16.03.1983	Trieste	2013	NO
Gisella Lorenzon	Psicomotricista	14.03.1969	Cassino Torinese	2015	SI
Iolanda Contin	Docente	01.05.1958	Treviso	2017	SI
Roberta Gallina	Sociologa	12.11.1981	Treviso	2018	SI
Emanuela Martin	Docente	29.11.1965	Dossan di Casier (TV)	2018	SI
Giovanna Quarto	Docente, architetto, esperta partecipazione	27.07.1965	Treviso	2018	SI
"Gianni" Gallo (Giovanni)	Medico, esperto promozione salute	13.02.1955	Mira (VE)	2019	SI
Valter Baruzzi	Pedagogista	24.03.1949	Imola	2019	NO
Luigi Micaccio	Esperto verde	27.10.1954	Treviso	2022	SI
Sara Reolon	Educatrice	07.04.1985	Belluno	2022	SI

Vendrametto Nicola		06.07.1983	Treviso	2022	SI
Palma Melara		26.06.1989		2022	SI
Battichello Roberto		05.04.1958	Villalba	2022	SI

A

Roberto Dab

[Signature]



[Large handwritten mark]



P.30

Allegato "B" all'atto n. 15105 di racc.

STATUTO

MOVING SCHOOL 21 - Scuola in Movimento

Ente del terzo Settore (E.T.S.)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1 – Principi generali - Denominazione - sede – durata

1. In riferimento ai principi generali contenuti nell'art.2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, istitutivo del Codice del Terzo Settore (di seguito indicato anche semplicemente "CTS"), che dichiarano riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, e che pertanto ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, e nel rispetto delle norme del Codice civile, in quanto compatibili, è costituita una associazione denominata

"Moving School 21 - Scuola in Movimento",

nel prosieguo definita anche semplicemente Associazione o Ente.

L'Associazione, non riconosciuta, che con il presente atto diventa Ente del terzo Settore (E.T.S.) è la naturale prosecuzione della associazione **"Moving School 21 (Scuola in Movimento dopo Agenda 21 locale)" – ONLUS** costituita con atto privato registrato il 12 marzo 2009 e iscritta nel Registro Regionale delle Onlus dal 2010 della quale eredita il grande patrimonio professionale e di esperienza acquisito

nell'attività svolta in oltre dieci anni di intervento nelle scuole e di collaborazione con le istituzioni pubbliche quali Aziende Sanitarie Locali, Comuni, Università, oltre ad assumere la medesima denominazione per non disperderne la distintività del nome, la fama e l'autorevolezza acquisite.

2. L'Associazione ha sede presso CNA Formazione in Viale della Repubblica n. 154, 31100 Treviso. Il mutamento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica del presente articolo.

3. L'Associazione assume come proprio segno di identificazione la dicitura "Moving School 21" ovvero anche "MS21".

4. L'Associazione ha durata illimitata.

Nota sulla denominazione e clausola sospensiva (rinvio all'Art.26 "Norme transitorie"):

poiché l'associazione MS21 ha ottenuto il riconoscimento di ONLUS ai sensi del D.Lgs 4/12/1997 n.460 con la conseguente iscrizione nell'anagrafe unica delle Onlus da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto che le permettono di definirsi pubblicamente Onlus, tanto l'eliminazione dell'utilizzo dell'acronimo ONLUS quanto l'assunzione della nuova denominazione contenente l'acronimo ETS sono condizionate, quanto all'efficacia, rispettivamente, alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, c.2 del D.Lgs 3/7/2017 n.117 e all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) dallo stesso Decreto istituito.

Viene pertanto prevista l'integrazione automatica della denominazione sociale includente l'acronimo ETS al verificarsi delle condizioni sopra richiamate.

Dalla medesima data di iscrizione al RUNTS decorrerà l'obbligo di utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella

corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino a tale data continuerà ad essere utilizzato l'acronimo ONLUS e resteranno in vigore le norme di funzionamento dell'associazione ai sensi del D.Lgs 4/12/1997 n.460.

TITOLO II - SCOPI E ATTIVITA

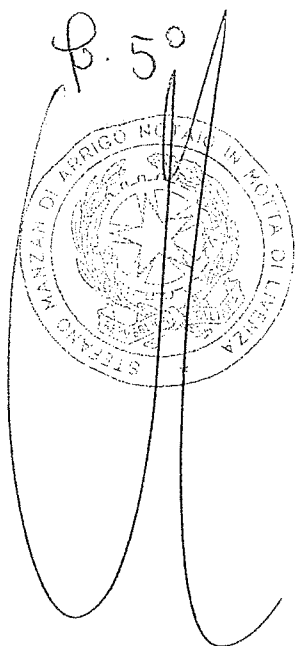
Articolo 2 – Scopi dell'Associazione Moving School 21

1. L'associazione è apartitica; non ha finalità di lucro; persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività d'interesse generale, elencate nel successivo art. 3 "Attività".

2. Scopo dell'Associazione è perseguire principalmente finalità di promozione della salute e di miglioramento della qualità di vita dirette ad arrecare benefici a categorie sociali deboli, in primis ai bambini e ai ragazzi per soddisfare concretamente i diritti sanciti dalla Legge 176/1991 -Ratifica ed esecuzione della CRC convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.

L'associazione intende promuovere e diffondere il modello "Moving School 21" attraverso iniziative e azioni in rete orientate alla promozione della salute, alla cittadinanza attiva e all'innovazione nella pratica didattica nella scuola: il benessere degli alunni e insegnanti, negli spazi della scuola e nella città, è al centro delle azioni che vengono sviluppate, nelle quali i soggetti sono coinvolti come attori. Moving School 21 intende mettere in movimento risorse intellettuali e creative per riflettere e promuovere una scuola e una città sane, accessibili e accoglienti, con tempi e spazi che permettano alle persone di stare bene sotto gli aspetti: della qualità fisica, ambientale, ecologica e sociale.

Il modello Moving School 21, nato da un percorso di ricerca-azione



interuniversitario europeo sulla qualità di vita dei bambini e sulla relazione tra spazio educativo e spazio architettonico-urbano avviato nel 2003, intende innanzitutto soddisfare i diritti dei bambini, in particolare gli articoli 12 – 13 – 28 – 29 – 31 della CRC (diritto di essere ascoltati, di esprimersi liberamente, di partecipare alla vita sociale, di ricevere un'educazione finalizzata allo sviluppo delle attitudini mentali e fisiche in tutte le loro potenzialità, di giocare liberamente negli spazi pubblici). Il modello MS21 prende in considerazione tempi e spazi di vita indoor, outdoor, urbani e propone un approccio integrato che coinvolge tutti gli ambiti che influiscono sulla loro vita (salute – pedagogia – architettura – urbanistica – scienze motorie – sociologia urbana).

Il target principale delle azioni MS21 è costituito da: personale docente delle scuole, operatori nel campo dell'educazione e della salute, tecnici e operatori degli enti locali, studenti di Master universitari attraverso attività di formazione degli stessi, di training on the job, di counseling. L'associazione, inoltre, opera anche nella formazione di genitori e volontari nell'ambito di azioni locali partecipate.

I destinatari finali sono bambini e ragazzi che vengono pienamente coinvolti negli interventi che li riguardano attraverso metodi e strumenti partecipativi quali laboratori di ascolto e progettazione partecipata, in particolare per l'uso e la riqualificazione degli spazi scolastici e urbani.

Moving School 21 persegue l'obiettivo di una 'certificazione di qualità Moving School 21' delle scuole e istituzioni che vi aderiscono.

3. L'Associazione si configura come punto di riferimento aperto alla collaborazione di persone, enti locali, associazioni, istituzioni, università che ne condividono gli scopi.

4. L'Associazione intende perseguire i seguenti obiettivi:

• Attivare e sostenere azioni di promozione della salute integrate alla programmazione educativa e didattica e sperimentare metodologie innovative nel campo della salute, dell'educazione, della pianificazione urbanistica sostenibile e della progettazione partecipata, anche attraverso la cooperazione con Università e Scuole di formazione;

• Promuovere la cultura ludica e il movimento come pratica quotidiana allo scopo di migliorare lo stile di vita e il benessere dei bambini, alunni, insegnanti;

• Promuovere un curriculum innovativo di promozione della salute e di qualità dei relativi apprendimenti e la certificazione Moving School 21;

• Favorire lo scambio di "buone prassi" e modalità efficaci di interazione tra scuola e territorio e tra istituzioni e cittadinanza;

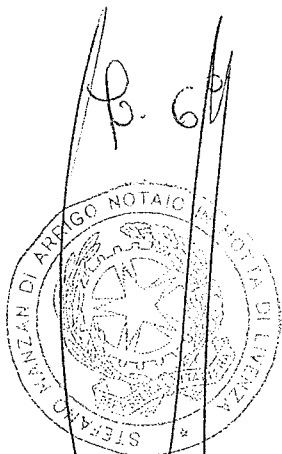
• Promuovere, organizzare e realizzare attività di formazione, di aggiornamento, di consulenza e di accompagnamento del personale operante nelle scuole, negli enti locali, nelle agenzie educative, negli enti pubblici e privati per favorire la realizzazione e la diffusione di pratiche coerenti con il modello Moving School 21;

• Valorizzare la professionalità degli operatori coinvolti, favorendo uno stile coerente con la figura del "professionista riflessivo", in una prospettiva di "riflessione nel corso dell'azione" e l'acquisizione e la crescita di competenze sociali, di progettazione, didattiche, educative;

• Lavorare in sinergia con altre associazioni italiane ed europee anche al fine di realizzare progetti di cooperazione internazionale con particolare riferimento all'ambito educativo e formativo.

Articolo 3 - Attività di interesse generale (Art.5 CTS)

1. Con riferimento all'elencazione contenuta nell'art.5 del CTS (Codice del Terzo



Settore) - riportandone le lettere distintive secondo l'ordine sistematico utilizzato

dal legislatore - le attività di interesse generale che MS21 si propone di svolgere

sono catalogabili nelle seguenti:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8

novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.

112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo

2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse

sociale con finalità educativa;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione

scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al

contrasto della povertà educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse

sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente

articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui

alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di

denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse

generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti

dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente

articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,

incluse la "banca del tempo" di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e

i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2, l'Associazione potrà:

- promuovere occasioni di incontro e confronto tra operatori della scuola, delle aziende sanitarie e degli enti locali, amministratori, politici, università e altre associazioni ed enti;

- promuovere l'attivazione di reti interistituzionali e curarne il coordinamento e l'indirizzo di concerto con le istituzioni/enti interessati attraverso l'incarico agli esperti associati;

- promuovere, organizzare e realizzare, autonomamente o in collaborazione con altre istituzioni/associazioni attività di formazione - con destinatari il personale scolastico, i genitori, gli operatori e tecnici degli enti locali e di altre istituzioni interessate a sperimentare il modello Moving School 21 - mirate ad offrire strumenti adeguati a lavorare in rete e a sperimentare metodi e strumenti innovativi nel campo dell'educazione, della didattica, della competenza sociale, della pianificazione e progettazione degli spazi scolastici e urbani;

- offrire consulenza per la sperimentazione e la ricerca educativa e didattica, nel contesto italiano ed europeo, con particolare riferimento a:

- Attrezzature, strumenti e metodi per promuovere il movimento, la salute e la sicurezza;

- Percorsi didattico educativi e di progettazione partecipata con i bambini per la esplorazione, conoscenza, trasformazione degli spazi interni ed esterni alla scuola e urbani e per l'attivazione di una mobilità scolastica sostenibile e sicura;

- Indagini sul benessere nei luoghi di vita dei bambini e dei docenti;

- Monitoraggio sulla qualità degli apprendimenti in relazione ai percorsi

sviluppati con Moving School 21;

• Valutazione (efficacia della sperimentazione delle pratiche innovative per la promozione della salute, degli apprendimenti, del rendimento scolastico, della qualità e della sostenibilità degli spazi scolastici e urbani);

- progettare percorsi congiunti di ricerca/intervento con il coinvolgimento di enti locali, scuole, università, associazioni nel contesto italiano ed europeo;

- documentare le attività realizzate dall'Associazione e dalle istituzioni che intendono sperimentare il modello Moving School 21, favorire lo scambio di buone pratiche, pubblicizzare le esperienze più significative che possono fungere da modelli di riferimento in altri contesti (innovatività, trasferibilità);

- stipulare accordi e/o convenzioni con Associazioni e istituzioni che perseguono obiettivi comuni;

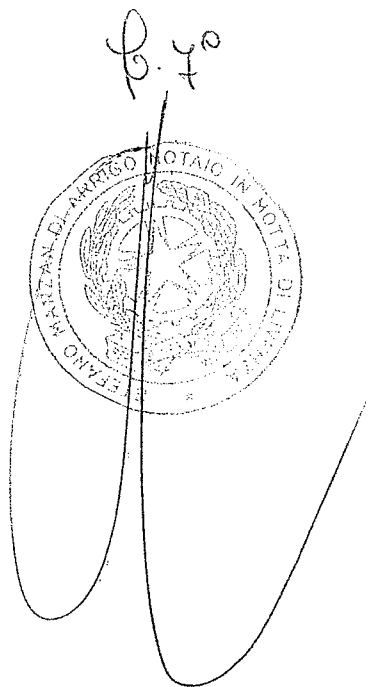
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti.

Articolo 4 – Attività diverse (Art.6 CTS)

1. Nelle more dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lett. a) dell'Art.10 del D.Lgs. n.460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

2. Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art.3, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, rispettando i criteri ed i limiti definiti con gli appositi emanandi decreti ministeriali.

3. L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà



all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

4. Nei documenti di bilancio/rendiconto dovrà essere menzionato il carattere secondario e strumentale di tali attività.

Articolo 5 – Raccolta fondi (Art.7 CTS)

1. L'associazione può realizzare, a norma dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017, attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO III - PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE – SCRITTURE

CONTABILI E LIBRI OBBLIGATORI

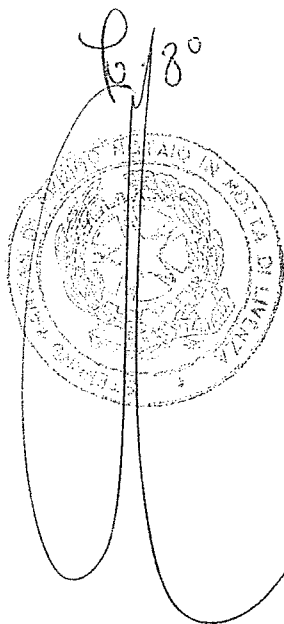
Articolo 6 – Patrimonio e risorse economiche - Assenza di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da quanto la stessa trae dalle risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività e cioè da:

a) contributi e quote associative;

b) erogazioni liberali in denaro volontarie da parte degli associati;



- c) contributi erogati da Enti pubblici e enti privati;
- d) finanziamento di progetti europei in ambito educativo e di ricerca;
- e) donazioni, lasciti, elargizioni, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione;
- f) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi ad associati o a terzi;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali;
- h) contributi straordinari richiesti ai propri associati;
- i) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi di legge.

3. Le somme versate per le quote annuali non sono rimborsabili in nessun caso.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

4. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

5. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 7 - Destinazione del patrimonio - Perdite (Art. 8 CTS)

1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. Le eventuali perdite maturate, che non trovano copertura nelle riserve patrimoniali a disposizione dell'Associazione, sono a carico di tutti gli associati;

quanto necessario alla loro copertura dovrà essere versato, secondo i criteri, i termini e le modalità stabiliti dall'Assemblea degli associati.

Articolo 8 - Scritture contabili e bilancio (Artt.13 e 14 CTS)

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio l' 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo entro il mese di aprile successivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'Assemblea degli associati per la sua approvazione, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Nelle previsione di legge il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

4. Il bilancio dovrà essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. Nel caso si verifichino le circostanze di cui all'art. 14 del CTS, verranno adottati e rispettati i conseguenti obbligatori comportamenti stabiliti relativamente al "Bilancio sociale".

Articolo 9 – Libri sociali e pubblicità degli atti (Art.15 CTS)

1. Deve essere assicurata pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali.

2. Oltre alle scritture prescritte nell'art. precedente, deve essere assicurata la regolare tenuta dei seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;

b) il libro dei volontari;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'organo di amministrazione (Consiglio direttivo).

3. I libri elencati nel punto precedente sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

4. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato nonché il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

5. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

6. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali che sono conservati presso la sede e devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

TITOLO IV - ASSOCIATI

Articolo 10 – Rapporto associativo

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione singole persone fisiche, che facciano propri i contenuti e le regole del presente Statuto, che ne condividano gli scopi e si impegnino con il proprio contributo a perseguirne il conseguimento.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

3. Entro sessanta giorni L'organo competente deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

4. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

5. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6. L'ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio direttivo o in sede di previsione di bilancio o, se non deliberato, in sede di approvazione del bilancio dell'anno precedente .

7. Tutti gli associati hanno diritto di voto in sede di delibera delle attività previste dallo statuto, anche in relazione all'approvazione e alle modifiche dello statuto e dei regolamenti.

8. Senza che vi sia in alcun modo differenza tra di essi in termini di democrazia interna e di diritti, così come in termini di elettorato sia attivo che passivo, i soci – che, si ribadisce, sono comunque tutti alla pari - si distinguono in:

a) Soci ordinari

Sono soci ordinari: i **soci fondatori** e i **soci effettivi**.

Sono soci fondatori coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione.

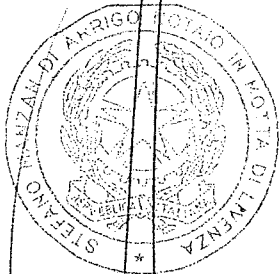
Si definiscono soci effettivi coloro che hanno richiesto e ottenuto la qualifica di socio attraverso l'iscrizione all'Associazione.

b) Soci esperti

Si definiscono soci esperti gli associati che evidenziano nel loro curriculum vitae preparazione, conoscenza, competenza e pratica rispetto ai temi e alle attività previste nello Statuto.

Fanno parte di diritto alla qualifica di socio esperto i soci fondatori che hanno

P. 10



effettuato attività di ricerca, formazione, progettazione nell'ambito dei temi inclusi nel modello Moving School 21, in Italia e in Europa.

Ogni socio ordinario può fare richiesta ed essere incluso nell'elenco dei soci esperti, purché possenga i requisiti necessari.

La qualifica di socio esperto viene rilasciata dal Consiglio direttivo.

La qualità di socio esperto è condizione necessaria per effettuare attività di formazione, accompagnamento e consulenza nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3.

c) Soci volontari (art.17 CTS)

Si rinvia al Titolo V, artt. 13 e 14.

Articolo 11 – Acquisizione e perdita di qualifica di associato.

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita richiesta al Consiglio direttivo.

2. All'atto dell'ammissione il socio si impegna:

- a versare la quota associativa annuale
- al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti

3. La qualità di associato si perde per esclusione, recesso o scioglimento.

4. Con decisione adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, gli associati sono esclusi:

a) per comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) quando non ottemperino al presente statuto o alle deliberazioni degli organi sociali;

c) quando in qualunque modo arrechino volontariamente danni morali o materiali all'Associazione;

d) quando si rendano morosi nel pagamento della quota associativa e /o delle ulteriori quote annuali richieste.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il provvedimento di esclusione deve essere posto a conoscenza e sottoposto a ratifica alla prima assemblea utile.

Gli associati esclusi possono ricorrere contro il provvedimento di esclusione entro sessanta giorni dalla comunicazione; sul ricorso deciderà con delibera inappellabile l'Assemblea degli associati, nella prima riunione ordinaria.

5. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato per iscritto all'Associazione, che ne prende atto nella prima riunione utile del Consiglio direttivo.

6. Lo scioglimento del vincolo associativo ha effetto immediato, ma non esenta l'associato dimissionario dal pagamento della quota associativa e/o delle ulteriori quote richieste relative all'anno in corso.

Articolo 12 – Diritti e doveri degli associati

1. Tutti i soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali (elettorato attivo) e, se maggiori di età, di essere eletti negli stessi (elettorato passivo).

2. Tutti i soci hanno diritto di voto e di partecipare alle Assemblee.

3. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.

4. In caso di esclusione o di interruzione, a qualsiasi titolo, del rapporto associativo, non sono previsti diritti di pretesa di restituzione di quote del patrimonio sociale o di quote versate a qualunque titolo.

5. I soci svolgono la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali. Il comportamento del socio all'interno e all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà, attuato con correttezza e onestà, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate attraverso i regolamenti.

TITOLO V - NORME SUL VOLONTARIATO (Artt. 17 e 18 CTS)

Articolo 13 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Articolo 14 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

Articolo 15 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Articolo 16 - Composizione e funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

2. Partecipano all'Assemblea tutti i soci di cui all'articolo 10 iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

3. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

4. L'Assemblea è riunita in seduta ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo, previa deliberazione del Consiglio stesso.

5. L'Assemblea ordinaria viene convocata di regola una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile e adempie ai seguenti compiti:

- a) nominare o revocare i membri del Consiglio direttivo
- b) nominare o revocare il Presidente dell'Associazione e del Consiglio direttivo;

c) nominare o revocare, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

d) discutere e deliberare sul rendiconto gestionale relativo all'esercizio precedente e sulla relazione di missione illustrativa delle poste di bilancio, dell'andamento economico e gestionale dell'ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie redatti a cura del Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 8.2;

e) discutere e deliberare sul conto economico di previsione, corredato della relazione sulle attività, per l'anno in corso;

f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

g) stabilire e deliberare sugli eventuali compensi al Presidente e ai membri del Consiglio direttivo in proporzione alle attività di gestione e amministrazione svolte e alle responsabilità assunte;

h) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

j) approvare il regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo;

6. L'Assemblea straordinaria viene convocata dal consiglio direttivo quando sia necessario deliberare in ordine alle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello statuto sociale;

- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

- designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione;

- trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione;

- altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto sottoposti alla sua approvazione e competenza dal Consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Articolo 17 – Funzionamento dell'Assemblea

1. Le convocazioni dell'Assemblea sono effettuate dal Presidente del Consiglio direttivo con avviso scritto da fare pervenire, a mezzo lettera, a mezzo fax, o a mezzo e-mail almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata.

2. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'orario e il luogo della riunione, nonché l'Ordine del giorno.

3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia la presenza degli associati.

4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati, tranne quando sia chiamata a deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, nel quale caso è necessaria la presenza dei tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

5. Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e

vota.

L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o audiovideoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, o in caso di assenza di entrambi, dal Segretario dell'Associazione.

7. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

8. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti dell'Assemblea decide il voto del Presidente.

9. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto si intendono valide e

vincolanti per tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

11. L'elezione degli organi amministrativi si basa sul principio del voto singolo e sulla sovranità dell'assemblea degli associati.

12. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere iscritte su di un apposito libro ed essere firmate da chi ha presieduto l'assemblea e dal verbalizzante.

Articolo 18 – Organo di amministrazione - Composizione e funzionamento del Consiglio Direttivo (art.26 CTS)

1. Ad esercitare le funzioni dell'Organo di amministrazione di cui all'art.26 del D,Lgs 117/2017 viene nominato un Consiglio Direttivo formato da un numero dispari minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri scelti fra gli associati con la maggioranza dei voti presenti.

2. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

3. Il Consiglio elegge al proprio interno il vice Presidente e nomina il Segretario.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

5. La convocazione è fatta a mezzo lettera, telegramma, fax, posta elettronica, da spedirsi non meno di 10 (dieci) giorni prima della adunanza.

6. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i

risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione

simultanea sugli

argomenti all'ordine del giorno.

7. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il

soggetto verbalizzante.

8. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

10. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

11. In caso di cessazione (recesso, esclusione, scioglimento - quest'ultimo

compatibile con la natura giuridica dell'associato) di uno o più componenti come

pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 5

volte consecutive, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione

pro-tempore con il primo dei non eletti dall'Assemblea che ha nominato il

Consiglio in carica; il consigliere così nominato resterà in carica sino alla

successiva Assemblea. Gli eventuali nuovi componenti nominati dall'Assemblea

scadono a fine mandato con gli altri componenti.

12. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono

convocare l'assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.

13. Il consigliere che in una determinata operazione abbia, per conto proprio o

di terzi, un interesse in conflitto, anche potenziale, con quello dell'Associazione,

deve darne notizia agli altri membri del Consiglio ed astenersi dal partecipare alle

deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 19 – Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'Assemblea degli associati per la sua approvazione, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il conto economico preventivo;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) redigere tutti gli atti e deliberare la stipula dei contratti inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare eventuali responsabili di commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) fissare le quote di ammissione, i contributi associativi nonché la eventuale penale per i ritardati versamenti;

- j) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed organismi pubblici e privati che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i membri del Consiglio direttivo stesso;
- k) scegliere un segretario che affianchi il Consiglio direttivo nelle funzioni burocratico-contabili-fiscali-amministrative e con i compiti quali più specificatamente descritti al successivo art. 21;
- l) deliberare circa i compensi da corrispondere ai soci lavoratori, in relazione al loro inquadramento se dipendenti - nel rispetto delle norme e nei limiti di cui all'art.16 del CTS -, alla determinazione economica se autonomi/collaboratori occasionali per i quali bisognerà tener conto della capacità, esperienza e competenza - sempre nel rispetto delle norme e nei limiti di cui alla lett. b) del 3° comma dell'art.8 del CTS;
- m) coordinare tutte le attività sociali e vigilare sul buon funzionamento delle stesse.

Articolo 20 - Presidente

1. Il Presidente dirige l'Associazione e ha la legale rappresentanza a tutti gli effetti di legge di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, sovrintendendo in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
3. Il Presidente può delegare al Vice-Presidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, qualora quest'ultimo acconsenta.
4. Nel caso in cui il Presidente sia temporaneamente impedito, per qualsiasi

causa, all'esercizio delle proprie funzioni, o a presenziare l'assemblea, lo stesso può venire sostituito, attraverso espressa delega da parte dello stesso, dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione. La firma del Vice-Presidente fa fede, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, spetta al Vice Presidente convocare, entro 30 (trenta) giorni, l'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 21 – Segretario dell'Associazione

1. Il Segretario dell'Associazione è scelto dal Consiglio direttivo.

2. Il Consiglio direttivo può conferire al Segretario la gestione la tesoreria, con facoltà di amministrare il fondo sociale rendendosene responsabile di fronte al Consiglio; di curare i rapporti con gli Istituti di credito occupandosi degli incassi e dei pagamenti.

3. Sempre su delega del Consiglio direttivo, egli cura gli affari ordinari dell'Associazione, aggiorna il libro degli associati, svolge i compiti amministrativi connessi alle sue funzioni e ogni altro compito a lui demandato dal Consiglio direttivo o dal Presidente su delega dello stesso Consiglio direttivo;

4. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea e alle sedute del Consiglio direttivo, col compito di redigere e trascrivere sui libri sociali i relativi verbali.

5. In caso di revoca o dimissioni il Consiglio direttivo, con la maggioranza dei voti presenti, provvede a nominare un nuovo Segretario.

Articolo 22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e

dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione

annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

8. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 25 – Responsabilità (art.28 CTS)

1. Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Articolo 26 – Norme transitorie

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'ente utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto, comprese quelle previste all'art.3 relative alle finalità dell'ente, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Finché l'ente risulterà iscritto all'Anagrafe delle Onlus, dovrà perseguire

esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; inoltre, di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'ente ha inoltre l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus/ETS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII- NORME FINALI

Articolo 27 – Scioglimento e devoluzione dei beni dell'Associazione

1. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea con la maggioranza dei soci presenti determina le modalità della liquidazione e nomina il liquidatore, scelto preferibilmente fra i rappresentanti degli associati, fissandone i poteri previa osservanza delle disposizioni di legge che regolano la materia.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso

positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 28 - Rinvio

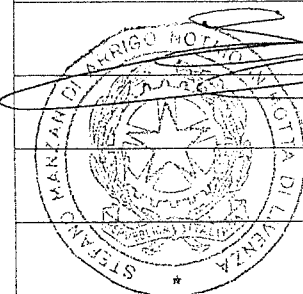
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo e specificamente al Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

F.to Raffaella Mulato

F.to Stefano Manzan (L.S.)

Copia che il sottoscritto Stefano Manzan Notaio in Motta di Livenza attesta conforme all'originale, firmato ai sensi di legge e conservato tra i suoi rogiti, stesa su 0100 fogli e rilasciata in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.

Oderzo, li 12 (dodici) dicembre 2022 (duemilaventidue).



[Handwritten signature of Stefano Manzan]